C.C. N. 26 DEL 26.06.2008: LINEE PROGRAMMATICHE IN MATERIA DI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE, STUDIO O RICERCA E CONSULENZE – ART. 3, COMMA 55 DELLA L.F. 2008.

#### IL PRESIDENTE

Cede la parola al Segretario Comunale che provvede all'illustrazione del punto posto all'ordine del giorno, dando atto che trattasi di un nuovo adempimento introdotto con la L.F. del 2008 (L. del 24.12.2007 n. 244).

Sottolinea inoltre che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008), modificato dall'art. 46 del D.L. 25.06.2008, n. 112, l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nell'ambito di un programma approvato dall'organo consiliare in virtù delle attribuzioni di cui dell'art. 42, comma 2, lett. b) Tuel 267/2000;
- il Consiglio comunale, nel suddetto programma, è chiamato a specificare la tipologia e le materie per le quali ritiene opportuno procedere all'affidamento di un in incarico esterno e le relative priorità, fermo restando la possibilità di procedere a successive ed eventuali integrazioni in presenza di sopravenute e nuove esigenze istituzionali e programmatiche:
- ai sensi del comma 56, dell'art. 3 della L.F. succitata, sostituito dal comma 3° dell'art. 46 del D.L. n. 112/2008, con apposito regolamento, di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000, integrativo del vigente Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, di competenza della Giunta Comunale, saranno fissati, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni, le disposizioni, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'amministrazione, che in estratto devono essere inviati alla Sez. Regionale della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione e la cui violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua è fissato nel bilancio preventivo.

Terminata l'illustrazione il Presidente dichiara aperta la discussione.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del Segretario Comunale in merito al punto posto all'ordine del giorno;

Dato atto che sulla base della struttura organizzativa dell'ente, di piccole dimensioni, caratterizzata da una carenza di figure professionali in possesso di una competenza specialistica che a volte è richiesta inevitabilmente in conseguenza:

- della complessità delle problematiche che insorgono in relazione a determinate materia e/o per il semplice raggiungimento degli obiettivi di una certa complessità;
- dell'evoluzione continua in campo normativo relativa a tutti i settori di competenza dell'ente ,accompagnata dalla poca chiarezza delle norme.

si può riscontrare l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, di ricerca o di consulenza:

Che il conferimento dei suddetti incarichi sarà disciplinato, ai sensi dell'art.3, comma 56, della Legge

24.12.2007, n.244, come sostituito dall'art. 46, comma 3° del D.L. n. 112 del 25.06.2008, dal regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi in ordine alla definizione di limiti, criteri, modalità di affidamento e limite massimo di spesa annua prevista in bilancio, di competenza della Giunta municipale, che sarà integrato sulla base delle linee programmatiche di questo consesso;

Che l'affidamento di incarichi esterni relativamente a quanto sopra specificato, effettuato in violazione delle suddette disposizioni regolamentari, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale a carico del responsabile di area che ha adottato il relativo provvediemnto;

#### visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi integrato con delibera di Giunta Comunale n. 42 in data 12.06.2007.
- la L.F. n. 244/2007.
- il D.L. n. 112/2008.

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi interessati;

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti 0, resi nei modi e nei termini di legge dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare, in relazione a quanto specificato in narrativa, i seguenti indirizzi programmatici :
  - gli incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca o consulenza potranno riguardare ipotesi di risoluzione di particolari questioni o problematiche di vario genere, inerenti i vari settori di attività dell'ente, ma tutti connotati da una significativa complessità di natura tecnico-amministrativa, giuridico- legale, e altresì, per il perseguimento di obiettivi programmatici improcrastinabili, previo parere del segretario comunale;
  - La relativa spesa, non può superare l'importo complessivo annuo di € 5.000, fatto salva la possibilità di eventuale incremento, con obbligo di relazione in merito alle relative motivazioni, al Consiglio Comunale;
- 2. di dare atto che l'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, integrato sulla base delle presenti linee programmatiche e delle disposizioni vigenti in materia;
- 3. di dichiarare ad unanimità di voti, resi con successiva e separata votazione, espressa in forma palese, la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 D.lgs 267/2000.

# G.M. 43 DEL 7.7.08: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI (ART. 3 – COMMA 56 – LEGGE 244/2007).

#### LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con le disposizioni di cui all'art. 3, commi **54**, **55**, **56** e **57**, è intervenuta in materia di conferimento di incarichi individuali per prestazioni d'opera intellettuale, e **commi 76** e **77** in materia di contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni, sancendo quanto segue:

- **comma 54**-All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto»;
- **comma 55** L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- comma 56- Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
- **comma 57** Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.
- **comma 76** Al comma 6, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole "di comprovata competenza" sono sostituite dalle seguenti: "di particolare e comprovata specializzazione universitaria".
- **comma 77** All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

VISTO l'art. 46 del D.L. 25.06.2008, n.112 "riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione" che modifica le seguenti disposizioni:

comma 6, art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, già modificato dall'art. 3 L.F. 2008, comma 76, così sostituito:" Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progettii specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo,oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 e' abrogato.».
- articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e'cosi' sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attivita' istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
- <u>articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244</u> e'cosi' sostituito: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformita' a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti,i criteri e le modalita' per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo».

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26.026.2008 con la quale sono state approvate le linee programmatiche per l'affidamento di incarichi esterni ed il limite di spesa annua pari ad €5.000, da intendersi al netto dell'IVA;

Vista la necessità di adottare uno specifico "Regolamento comunale disciplinante il conferimento di incarichi individuali per prestazioni d'opera intellettuale, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza" alla luce delle succitate intervenute disposizione normative e in conformità ai criteri e limiti stabiliti dal Consiglio Comunale;

Visto ed esaminato il Regolamento in argomento, che costituisce appendice ed integrazione al vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 42 del 12.06.2007;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Segretario Comunale;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

#### DELIBERA

- 1. Di approvare il "Regolamento comunale disciplinante il conferimento di incarichi individuali per prestazioni d'opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza", secondo le specifiche disposizioni normative in materia contenute nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato" (legge finanziaria 2008), nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e costitutiva;
- 2. Di dare atto che il presente regolamento costituisce appendice ed integrazione del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.42 del 12.06.2007;
- 3. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro trenta giorni dalla data di adozione della presente deliberazione;
- 4. Di dichiarare, ad unanimità di voti, resi con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

# Regolamento Comunale per l'affidamento di incarichi esterni

# Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento , emanato in attuazione dell'art. 3 comma 56 della legge 244/2007, sostituito dall'art 46 del d. 25.06.2008, n 112, definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali , con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o continuata e continuativa , per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in attuazione e nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/201 e art. 110 comma 6 TUEL e delle linee programmatiche del Consiglio comunale.

#### Art. 2 Definizioni

- a) I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale consistono in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attivita' del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e segg e artt. 2229 e segg del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attivita' circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorche' prolungata nel tempo e sono di norma destinate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Ente.
- b) I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, consistono in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuita' e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi degli artt. 2222 e segg e artt. 2229 e segg. del codice civile.
- c) Il contratto d'opera disciplina l'oggetto della prestazione, il termine per il conseguimento della prestazione ,i rapporti tra committente e contraente ed il compenso pattuito. Il contratto d'opera e' espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro , ne' l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e possono essere svolti , nei limiti concordati, anche nella sede del committente.

## Art. 3 Tipologie

Gli incarichi di lavoro autonomo si articolano secondo le seguenti tipologie 1:

- a) <u>incarichi di studio e di ricerca</u>, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalita' di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; requisito essenziale e' la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio o della ricerca e le soluzioni proposte; gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;
- b) <u>incarichi di consulenza</u>, consistenti nell'acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o piu' specifiche questioni proposte dall'Ente.
  - A titolo esemplificativo: studio e soluzioni di questioni inerenti l'attività dell'amministrazione, consulenze legali al di fuori della rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Amministrazione, studi per elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi
- c) <u>incarichi per la realizzazione, tramite prestazioni professionali, di specifici programmi o aventi carattere temporaneo e straordinario</u>

#### art. 4 Esclusioni

Il presente regolamento non si applica:

- <u>agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio</u> <u>dell'Amministrazione</u>;
- <u>agli incarichi di progettazione</u>, ivi compresi quelli afferenti gli atti di pianificazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza relativi a opere e lavori pubblici, per i quali si fa rinvio alle specifiche discipline normative di settore<sup>2</sup>;
- <u>le prestazioni professionali</u> consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati come ad esempio la definizione dei condoni edilizi (cfr.. Circ. Dip. Funz. Pubb. N° 2 del 11.03.08), degli illeciti edilizi, etc.

## Art. 5 Presupposti sostanziali per il conferimento dell'incarico.

1. Il conferimento di incarichi esterni di collaborazione "studio, ricerca e consulenza e' subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Corte dei Conti Sezioni Unite deliberazione n. 6 /contr/05 )

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> art. 90 e segg. D.Lgs 163/2006

- a) rispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite all'ente dall'ordinamento ed altresi' rispondenza ad obiettivi e progetti specifici e determinati e de risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 ( art. 3, comma 55 L.F. 2008 sostituito dall'art. 46, comma 2 del D.L. n. 112 del 25.06.2008);
- b) rispondenza dell'incarico alle linee programmatiche approvata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett b) del TUEL ;
- c) natura della prestazione connotata da alto contenuto di professionalità richiedente qualifiche, titoli di studio, esperienze e competenze specifiche. In ogni caso costituisce requisito minimo il possesso di Laurea o titolo equivalente ( Laurea Specialistica di secondo livello Diploma di Laurea del previgente ordinamento universitario)<sup>3</sup>. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
  - spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- d) impossibilita' oggettiva di utilizzare il personale interno per mancanza in organico della specifica figura professionale in possesso dei requisiti culturali e della competenza richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- e) l'oggetto dell'incarico non puo' riguardare lo svolgimento di attivita' generiche, ordinarie o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Ente<sup>4</sup>. L'incaricato non puo' svolgere attivita' gestionali o che implichino la rappresentanza esterna dell'ente ne' assumere la veste di responsabile del procedimento ex L. 241/90 e s.m.i.;
- f) natura temporanea della prestazione;
- g) determinazione preventiva dei contenuti dell'incarico, della durata, modalita' di svolgimento e compenso previsto, proporzionato alla prestazione richiesta ed all'utilita' conseguita dall'Amministrazione.
- 2. Qualora per esigenze temporanee o eccezionali si debba richiedere a terzi prestazioni che non richiedono elevata qualificazione professionale e che attengono all'attivita' ordinaria degli uffici , si fara' ricorso alle forme di assunzione e di impiego del personale previste dall'art. 36 del D.lgs 165/01. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dip. Funz Pubblica parere 21/01/08

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Dip Funzione Pubbica Circ n. 5 del 21/12/2006 e Dip . Funz Pubblica parere 21/01/08

- 3. Fermi restando i presupposti sopra elencati il conferimento di incarichi esterni e' altresi' subordinato al rispetto del limite di spesa di cui al successivo art. 10.
- 4. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti stabiliti dal presente articolo costituisce illecito disciplinare e configura responsabilità erariale .

# Art. 6 Competenza affidamento

- 1. La competenza all'affidamento degli incarichi e' dei Responsabili di Aree, titolari di Posizione Organizzativa, che intendono avvalersene, i quali possono ricorrervi, nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal Bilancio di previsione, in coerenza con il programma degli incarichi approvato dal Consiglio Comunale, previo parere del Segretario comunale e assenso della Giunta comunale.
- 2. Il responsabile competente, al fine di procedere all'affidamento dell'incarico, ottenuti il richiesto parere e assenso dell'Amministrazione, adotta la determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del TUEL, con la quale attesta la sussistenza dei presupposti e condizioni stabiliti dal presente regolamento specificando in particolare:
- a) la specifica esigenza da soddisfare inerente alle competenze attribuite all'Ente e coerente con gli indirizzi ed obiettivi dell'Amministrazione con particolare riguardo al programma approvato dal Consiglio Comunale (a tal fine nel provvedimento dovranno essere richiamati i relativi atti di programmazione);
- b) l'oggetto dell'attività da svolgere unitamente alla indicazione della specifica competenza e qualificazione professionale richiesta, comunque implicante almeno il possesso di laurea magistrale o titolo equivalente;
- c) l'oggettiva impossibilita' di utilizzare il personale in servizio per accertata mancanza all'interno dell'apparato comunale della figura professionale in possesso dei requisiti culturali e di competenza richiesti ;
- d) la determinazione della durata, comunque temporanea, il luogo, le modalità di svolgimento ed il compenso previsto;
- 3. Con la determinazione il responsabile approva lo schema di disciplinare di incarico e l'avviso pubblico di cui al successivo art. 7.

#### Art. 7 Procedimento e modalita' di individuazione.

- 1. L'affidamento di ciascun incarico esterno è preceduto da apposito Avviso approvato dal Responsabile di Area competente contestualmente alla determinazione di cui al precedente articolo.
- 2. L'Avviso e' pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune per un periodo non inferiore a 10 giorni.
- 3. L'avviso dovrà indicare : l'oggetto dell'incarico, il tipo di rapporto di lavoro, la durata del contratto, il compenso previsto, i requisiti culturali e professionali richiesti , le modalità ed i termini per la presentazione della domanda .
- 4. L'avviso dovrà prescrivere per i soggetti partecipanti l'obbligo di dichiarare :
  - di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  - di godere dei diritti civili e politici;
  - di non aver riportato condanne che comportano il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - l'insussistenza di carichi penali pendenti, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, l'insussistenza di procedimenti in corso per l'applicazione delle suddette misure e comunque di non trovarsi in nessuna situazione ostativa prevista dalla normativa vigente;
  - se del caso, abilitazioni e/o iscrizioni in albi ,ordini professionali e decorrenza delle stesse;
  - possesso dei requisiti culturali (titolo di studio ) richiesti;

L'avviso dovrà altresi' prescrivere l'obbligo di allegare il proprio curriculum vitae.

Al fine di meglio valutare le competenze dei concorrenti l'avviso potrà prevedere anche un colloquio .

- 5. Alla scadenza del termine assegnato, le candidature pervenute saranno sottoposte a valutazione e comparazione a cura del Responsabile, con l'assistenza di due testimoni, ovvero da una commissione appositamente nominata dal Responsabile medesimo di cui rivestirà la carica di Presidente, e da 2 componenti, individuati tra il personale dell'ente, sulla base dell'oggetto della prestazione.
- 6. Ai fini della procedura comparativa il Responsabile dell'Area, ovvero la Commissione eventualmente nominata, prendera' in considerazione i titoli culturali, le esperienze professionali acquisite nel settore di interesse risultanti dal curriculum, l'eventuale colloquio ed ogni altro elemento significativo e pertinente all'incarico da affidare atto ad evidenziare le esperienze analoghe alla prestazione richiesta. La comparazione si concluderà con un giudizio sintetico su ciascun candidato e con la proposta finale del soggetto cui conferire l'incarico.

7. L'incarico e' conferito con apposita determinazione del Responsabile competente che assegnera' al soggetto individuato un termine per l'accettazione e sottoscrizione del disciplinare.

# Art. 8 Affidamenti senza di procedura comparativa .

Il Responsabile competente potra' procedere all'affidamento diretto senza procedura comparativa solo nei seguenti casi :

- qualora a seguito dell'avviso non sia pervenuta nessuna candidatura oppure quelle pervenute siano giudicate inidonee
- per attivita' comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilita' del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, elaborazioni, interpretazioni;
- per incarichi derivanti da Piani o Programmi concordati con altri Enti che richiedono concerto nell'individuazione dell'incaricato ;
- quando l'attivita' rivesta carattere di particolare urgenza, derivante da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all'Amministrazione, tale da non consentire l'esperimento di procedure comparative;
- quando la spesa relativa all'incarico non supera € 1.500,00.

Per esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione potrà predisporre, annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale qualificato, in possesso di determinati requisiti appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Sono da escludersi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001

# art. 9 Decorrenza dell' efficacia del rapporto contrattuale

Il rapporto contrattuale con il soggetto incaricato , qualunque sia stata la modalità di conferimento dell'incarico, avra' efficacia solo a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito

internet del Comune degli estremi del provvedimento di conferimento dell'incarico, il nominativo del collaboratore, l'oggetto, la durata dell'incarico ed il relativo compenso. <sup>5</sup>

# Art. 10 Limite di Spesa annua

Ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge 244/2007, sostituito dall'art. 46, comma 3°, del D.L. n. 112 del 25.06.2008, il limite massimo della spesa per l'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento e' determinato nella misura stabilita nel bilancio di previsione, e che in esecuzione delle linee programmatiche dettate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 26.06.2008 è determinata in  $\le 5.000$ , escluso IVA.

# Art. 11 Disposizioni finali e Abrogazioni.

Le disposizioni del presente regolamento costituiscono modifica ed integrazione al vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione G.C. n. 42 del 12.06.2007.

E' abrogata ogni disposizione del vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi incompatibile con il presente regolamento.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Art. 3 comma 54 L. 244/2007 (fin 08)

# Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi esterni APPROVATO CON G.M. 43 del 7.7.2008

(APPENDICE DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)

# **INDICE**

	Oggetto del regolamentopag. 1 Definizionipag. 2
Articolo 3 -	Tipologiepag. 2
Articolo 4 -	Esclusionipag. 3
Articolo 5 -	Presupposti sostanziali per il conferimento dell'incaricopag. 3
Articolo 6 -	Competenza affidamentopag. 4
Articolo 7 -	Procedimento e modalità di individuazionepag. 5
Articolo 8 -	Affidamenti senza procedura comparativapag. 6
Articolo 9 -	Decorrenza dell'efficacia del rapporto contrattualepag. 6
Articolo 10 -	Limite di spesa annuapag. 6
Articolo 11 -	Disposizioni finali e abrogazionipag. 7

# Regolamento Comunale per l'affidamento di incarichi esterni

# Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento , emanato in attuazione dell'art. 3 comma 56 della legge 244/2007, sostituito dall'art 46 del d. 25.06.2008, n 112, definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali , con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o continuata e continuativa , per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in attuazione e nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/201 e art. 110 comma 6 TUEL e delle linee programmatiche del Consiglio comunale.

#### Art. 2 Definizioni

- a) I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale consistono in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attivita' del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e segg e artt. 2229 e segg del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attivita' circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi , ancorche' prolungata nel tempo e sono di norma destinate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Ente .
- b) I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, consistono in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuita' e sotto il coordinamento del committente , ma senza vincolo di subordinazione , conferite ai sensi degli artt. 2222 e segg e artt. 2229 e segg. del codice civile .
- <u>c)</u> <u>Il contratto d'opera</u> disciplina l'oggetto della prestazione, il termine per il conseguimento della prestazione ,i rapporti tra committente e contraente ed il compenso pattuito. Il contratto d'opera e' espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro , ne' l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e possono essere svolti , nei limiti concordati, anche nella sede del committente.

# Art. 3 Tipologie

Gli incarichi di lavoro autonomo si articolano secondo le seguenti tipologie 1:

- a) incarichi di studio e di ricerca, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalita' di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; requisito essenziale e' la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio o della ricerca e le soluzioni proposte; gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;
- b) <u>incarichi di consulenza</u>, consistenti nell'acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o piu' specifiche questioni proposte dall'Ente.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Corte dei Conti Sezioni Unite deliberazione n. 6 /contr/05 )

A titolo esemplificativo: studio e soluzioni di questioni inerenti l'attività dell'amministrazione, consulenze legali al di fuori della rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Amministrazione, studi per elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi

# c) <u>incarichi per la realizzazione, tramite prestazioni professionali, di specifici programmi</u> o aventi carattere temporaneo e straordinario

#### art. 4 Esclusioni

Il presente regolamento non si applica:

- agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Amministrazione ;
- <u>agli incarichi di progettazione</u>, ivi compresi quelli afferenti gli atti di pianificazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza relativi a opere e lavori pubblici, per i quali si fa rinvio alle specifiche discipline normative di settore<sup>2</sup>;
- <u>le prestazioni professionali</u> consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati come ad esempio la definizione dei condoni edilizi (cfr.. Circ. Dip. Funz. Pubb. N° 2 del 11.03.08), degli illeciti edilizi, etc.

# Art. 5 Presupposti sostanziali per il conferimento dell'incarico.

- 1. Il conferimento di incarichi esterni di collaborazione ,studio, ricerca e consulenza e' subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:
  - a) rispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite all'ente dall'ordinamento ed altresi' rispondenza ad obiettivi e progetti specifici e determinati e de risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 ( art. 3, comma 55 L.F. 2008 sostituito dall'art. 46, comma 2 del D.L. n. 112 del 25.06.2008);
  - b) rispondenza dell'incarico alle linee programmatiche approvata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett b) del TUEL ;
  - c) natura della prestazione connotata da alto contenuto di professionalità richiedente qualifiche, titoli di studio, esperienze e competenze specifiche. In ogni caso costituisce requisito minimo il possesso di Laurea o titolo equivalente (Laurea Specialistica di secondo livello Diploma di Laurea del previgente ordinamento universitario)<sup>3</sup>. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore:
  - d) impossibilità oggettiva di utilizzare il personale interno per mancanza in organico della specifica figura professionale in possesso dei requisiti culturali e della competenza richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - e) l'oggetto dell'incarico non puo' riguardare lo svolgimento di attivita' generiche, ordinarie o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Ente<sup>4</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> art. 90 e segg. D.Lgs 163/2006

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dip. Funz Pubblica parere 21/01/08

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Dip Funzione Pubbica Circ n. 5 del 21/12/2006 e Dip . Funz Pubblica parere 21/01/08

- L'incaricato non puo' svolgere attivita' gestionali o che implichino la rappresentanza esterna dell'ente ne' assumere la veste di responsabile del procedimento ex L. 241/90 e s.m.i.;
- f) natura temporanea della prestazione ;
- g) determinazione preventiva dei contenuti dell'incarico, della durata, modalita' di svolgimento e compenso previsto, proporzionato alla prestazione richiesta ed all'utilita' conseguita dall'Amministrazione.
- 2. Qualora per esigenze temporanee o eccezionali si debba richiedere a terzi prestazioni che non richiedono elevata qualificazione professionale e che attengono all'attivita' ordinaria degli uffici , si fara' ricorso alle forme di assunzione e di impiego del personale previste dall'art. 36 del D.lgs 165/01 . Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.
- 3. Fermi restando i presupposti sopra elencati il conferimento di incarichi esterni e' altresi' subordinato al rispetto del limite di spesa di cui al successivo art. 10.
- 4. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti stabiliti dal presente articolo costituisce illecito disciplinare e configura responsabilità erariale.

# Art. 6 Competenza affidamento

- 1. La competenza all'affidamento degli incarichi e' dei Responsabili di Aree, titolari di Posizione Organizzativa, che intendono avvalersene, i quali possono ricorrervi, nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal Bilancio di previsione, in coerenza con il programma degli incarichi approvato dal Consiglio Comunale, previo parere del Segretario comunale e assenso della Giunta comunale.
- 2. Il responsabile competente, al fine di procedere all'affidamento dell'incarico, ottenuti il richiesto parere e assenso dell'Amministrazione, adotta la determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del TUEL, con la quale attesta la sussistenza dei presupposti e condizioni stabiliti dal presente regolamento specificando in particolare:
- a) la specifica esigenza da soddisfare inerente alle competenze attribuite all'Ente e coerente con gli indirizzi ed obiettivi dell'Amministrazione con particolare riguardo al programma approvato dal Consiglio Comunale (a tal fine nel provvedimento dovranno essere richiamati i relativi atti di programmazione);
- b) l'oggetto dell'attività da svolgere unitamente alla indicazione della specifica competenza e qualificazione professionale richiesta, comunque implicante almeno il possesso di laurea magistrale o titolo equivalente;
- c) l'oggettiva impossibilita' di utilizzare il personale in servizio per accertata mancanza all'interno dell'apparato comunale della figura professionale in possesso dei requisiti culturali e di competenza richiesti :
- d) la determinazione della durata, comunque temporanea, il luogo, le modalità di svolgimento ed il compenso previsto;
- 3. Con la determinazione il responsabile approva lo schema di disciplinare di incarico e l'avviso pubblico di cui al successivo art. 7.

#### Art. 7 Procedimento e modalita' di individuazione.

1. L'affidamento di ciascun incarico esterno è preceduto da apposito Avviso approvato dal Responsabile di Area competente contestualmente alla determinazione di cui al precedente articolo.

- 2. L'Avviso e' pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune per un periodo non inferiore a 10 giorni.
- 3. L'avviso dovrà indicare : l'oggetto dell'incarico, il tipo di rapporto di lavoro, la durata del contratto, il compenso previsto, i requisiti culturali e professionali richiesti , le modalità ed i termini per la presentazione della domanda .
- 4. L' avviso dovrà prescrivere per i soggetti partecipanti l'obbligo di dichiarare :
  - di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  - di godere dei diritti civili e politici;
  - di non aver riportato condanne che comportano il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - l'insussistenza di carichi penali pendenti, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, l'insussistenza di procedimenti in corso per l'applicazione delle suddette misure e comunque di non trovarsi in nessuna situazione ostativa prevista dalla normativa vigente;
  - se del caso, abilitazioni e/o iscrizioni in albi ,ordini professionali e decorrenza delle stesse;
  - possesso dei requisiti culturali (titolo di studio ) richiesti ;

L'avviso dovrà altresi' prescrivere l'obbligo di allegare il proprio curriculum vitae.

Al fine di meglio valutare le competenze dei concorrenti l' avviso potrà prevedere anche un colloquio .

- 5. Alla scadenza del termine assegnato, le candidature pervenute saranno sottoposte a valutazione e comparazione a cura del Responsabile, con l'assistenza di due testimoni, ovvero da una commissione appositamente nominata dal Responsabile medesimo di cui rivestirà la carica di Presidente, e da 2 componenti, individuati tra il personale dell'ente, sulla base dell'oggetto della prestazione.
- 6. Ai fini della procedura comparativa il Responsabile dell'Area, ovvero la Commissione eventualmente nominata, prendera' in considerazione i titoli culturali, le esperienze professionali acquisite nel settore di interesse risultanti dal curriculum, l'eventuale colloquio ed ogni altro elemento significativo e pertinente all'incarico da affidare atto ad evidenziare le esperienze analoghe alla prestazione richiesta. La comparazione si concluderà con un giudizio sintetico su ciascun candidato e con la proposta finale del soggetto cui conferire l'incarico.
- 7. L'incarico e' conferito con apposita determinazione del Responsabile competente che assegnerà al soggetto individuato un termine per l'accettazione e sottoscrizione del disciplinare.

## Art. 8 Affidamenti senza di procedura comparativa.

Il Responsabile competente potra' procedere all'affidamento diretto senza procedura comparativa solo nei seguenti casi :

- qualora a seguito dell'avviso non sia pervenuta nessuna candidatura oppure quelle pervenute siano giudicate inidonee
- per attivita' comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilita' del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, elaborazioni, interpretazioni;
- per incarichi derivanti da Piani o Programmi concordati con altri Enti che richiedono concerto nell'individuazione dell'incaricato;
- quando l'attivita' rivesta carattere di particolare urgenza, derivante da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all'Amministrazione, tale da non consentire l'esperimento di procedure comparative :
- quando la spesa relativa all'incarico non supera €1.500,00.

Per esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione potrà predisporre, annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale qualificato, in possesso di determinati requisiti appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Sono da escludersi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001

# art. 9 Decorrenza dell' efficacia del rapporto contrattuale

Il rapporto contrattuale con il soggetto incaricato, qualunque sia stata la modalità di conferimento dell'incarico, avra' efficacia solo a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet del Comune degli estremi del provvedimento di conferimento dell'incarico, il nominativo del collaboratore, l'oggetto, la durata dell'incarico ed il relativo compenso. <sup>5</sup>

### Art. 10 Limite di Spesa annua

Ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge 244/2007, sostituito dall'art. 46, comma 3°, del D.L. n. 112 del 25.06.2008, il limite massimo della spesa per l'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento e' determinato nella misura stabilita nel bilancio di previsione, e che in esecuzione delle linee programmatiche dettate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 26.06.2008 è determinata in €5.000, escluso IVA.

# Art. 11 Disposizioni finali e Abrogazioni.

Le disposizioni del presente regolamento costituiscono modifica ed integrazione al vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione G.C . n. 42 del 12.06.2007.

E' abrogata ogni disposizione del vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi incompatibile con il presente regolamento.

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Art. 3 comma 54 L. 244/2007 (fin 08)